



23760-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

GEPPINO RAGO	- Presidente -	Sent. n. sez. 594-2021
SERGIO DI PAOLA	- Relatore -	UP - 11/03/2021
PIERLUIGI CIANFROCCA		R.G.N. 2307/2021
VINCENZO TUTINELLI		
ANTONIO SARACO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 3/7/2020 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Sergio Di Paola;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Domenico Seccia, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Messina, con sentenza in data 3 luglio 2020, in parziale riforma della sentenza pronunciata nei confronti di (omissis) dal Tribunale di Messina, in data 3 aprile 2019, confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputato in ordine al contestato delitto di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen., rideterminando le pene inflitte e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 25, comma 4, 31,

comma 6 lett. L), 17, 33 e 18 del CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003; la sentenza impugnata aveva erroneamente qualificato le somme riconosciute all'imputato a titolo di indennità di funzione e a titolo di indennità di trasferta, la prima compresa nella retribuzione globale mentre la seconda avente mera funzione compensativa; erronea era anche l'affermazione dello svantaggio subito dall'ente nell'applicare per intero la misura dell'indennità di trasferta, anche per la parte della giornata in cui parte del lavoro fosse stato svolto in sede, non tenendo conto tale valutazione del maggior importo che sarebbe stato riconosciuto al dipendente ove si fosse applicata la disciplina del lavoro straordinario per le ore svolte presso la sede, oltre il normale orario di lavoro.

2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 16, comma 1 e 4, del CCNL per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi di igiene ambientale del 30 aprile 2003; la sentenza non aveva fornito ragioni e indicazioni sulle modalità che il ricorrente avrebbe dovuto seguire per superare il contenuto dell'ordine di servizio (che prevedeva l'obbligo della redazione del modulo unico per le trasferte eseguite); aveva applicato erroneamente le disposizioni sulla documentazione dell'attività di lavoro in trasferta, che prevedeva l'obbligo di indicazione dell'orario di partenza e di rientro, considerando l'inizio e la fine della giornata lavorativa; in nessuna disposizione era prevista, invece, l'indicazione disgiunta del periodo svolto in sede e dei periodi di esecuzione delle trasferte fuori dalla sede di lavoro, mancando del resto nel modulo dedicato tali voci distinte; pertanto, era erronea l'affermazione dell'accertata discordanza tra le annotazioni eseguite dal ricorrente e i periodi di lavoro in trasferta, dovendo quelle annotazioni essere conteggiate per la corresponsione del trattamento retributivo.

2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio della motivazione per travisamento della prova, con conseguente manifesta illogicità della motivazione in riferimento alle risultanze documentali e agli esiti degli accertamenti sulle trasferte eseguite dall'imputato, sia in relazione ai periodi temporali, sia alle attività di lavoro svolte e alle voci retributive dovute.

2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 43 e 640 cod. pen., quanto all'affermata sussidenza del dolo in presenza di dati di prova che escludevano sia la condotta di inganno, sia il profilo di profitto.

2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 483 cod. pen., mancando agli atti i dati dimostrativi degli elementi costitutivi del reato.

2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge in relazione all'art. 47 c.p. e vizio di motivazione quanto al profilo del dedotto errore di fatto, in

conseguenza della mancanza di consapevolezza dell'imputato sia nell'ingannare l'ente pubblico, sia nel causare alcun danno patrimoniale.

2.6. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge in relazione agli artt. 62 *bis*, 81 e 133 cod. pen., in relazione all'immotivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, e alla determinazione della pena in misura eccessiva.

2.7. Con l'ottavo motivo si deduce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, atteso l'erroneo computo dei termini di prescrizione e di sospensione del corso della prescrizione.

2.8. Con il non motivo si deduce l'erronea condanna al risarcimento in favore della parte civile.

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 37.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

Va in primo luogo ricordato che l'esito conforme delle decisioni pronunciate nei due gradi di giudizio consente di operare la lettura congiunta delle sentenze di primo e secondo grado, trattandosi di motivazioni che si fondono in un unico corpo di argomenti a sostegno delle conclusioni raggiunte per il principio della c.d. doppia conforme - su cui v., da ultimo, Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E, Rv. 277218 -, a tenore del quale ove le decisioni di merito abbiano entrambe affermato la responsabilità dell'imputato «le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese e ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità» (in questi termini, nella motivazione, Sez. 2, n. 34891 del 16/05/2013, Vecchia, Rv. 256096).

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato, oltre che sostanzialmente reiterativo delle censure formulate con l'atto di appello.

L'intera ricostruzione operata dal ricorrente, ai fini dell'inquadramento delle voci di retribuzione spettanti al ricorrente e della loro natura, muove da una premessa che è errata. Il ricorrente, infatti, ritiene che al ^(omissis), considerate le mansioni svolte, il calcolo della retribuzione dovesse tenere conto della retribuzione globale, in cui andava computata l'indennità di funzione (spettante a determinate categorie - quadri - in cui era compreso il ^(omissis) per le mansioni

svolte), e delle voci con funzione compensativa, ossia l'indennità di trasferta (per l'attività svolta fuori dalla sede di lavoro) e il lavoro straordinario, prestato oltre le 40 ore settimanali. Per questa ragione, l'applicazione - alle giornate in cui il dipendente si fosse recato in trasferta - dell'omonima indennità calcolando l'intero orario di lavoro, comprendendo anche i periodi di lavoro svolti in sede (così come avvenuto per il ricorrente), avrebbe rappresentato un evidente vantaggio per l'azienda che, per quelle ore lavorate oltre il normale orario di lavoro in azienda, anziché dover corrispondere la retribuzione a titolo di lavoro straordinario, avrebbe corrisposto l'indennità di trasferta, di minore importo.

Come chiarito dal Tribunale (pag. 20) e dalla Corte d'appello (pag. 6) al ^(omissis), per la qualifica e le mansioni svolte, non andava riconosciuta alcuna retribuzione a titolo di lavoro straordinario; e ciò in quanto il ^(omissis) (così come i dipendenti della medesima categoria) non era soggetto all'obbligo di vidimazione degli strumenti di rilevazione delle persone in servizio e della durata della loro presenza (pagg. 17-18 della sentenza del Tribunale); al ^(omissis) veniva riconosciuta l'indennità di funzione, che andava a compensare la quantità di lavoro eccedente l'orario normale e la complessità derivante dal tipo di mansioni ricoperte.

La conferma di tale assunto è fornita dalla disciplina dell'orario di lavoro prevista dal CCNL del 30 aprile 2006 (Fise - Assoambiente) richiamato dal ricorrente; all'art. 16, comma 12 è stabilito che "per quanto concerne i lavoratori inquadrati nei livelli 7 e 8, in materia di orario di lavoro si applica quanto stabilito dall'art. 17, comma 5, del D.lgs. 8.4.2003, n. 66, salvo che non sia richiesto loro dall'azienda il rispetto di un prestabilito orario di lavoro". L'art. 17, comma 5, del D.lgs. 8.4.2003, n. 66 (Deroghe alla disciplina in materia di riposo giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale) dispone che "nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta: a) di dirigenti, di personale direttivo delle aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo; b) di manodopera familiare; c) di lavoratori nel settore liturgico delle chiese e delle comunità religiose; d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti di lavoro a domicilio e di tele-lavoro". Le disposizioni degli artt. 3 e 4 del d. lgs. 66/2003 regolano la durata dell'orario di lavoro; l'art. 5 disciplina il lavoro straordinario.

Dunque, poiché il ^(omissis) era inquadrato, per la funzione di capo settore ricoperta, nel livello 8, si applicava la disposizione del contratto collettivo che escludeva sia l'obbligo di rilevazione dell'orario di lavoro svolto, sia l'applicazione



delle norme in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario. Da ciò, discende la manifesta infondatezza della prospettazione difensiva relativa all'assenza di danno per la persona offesa.

1.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Entrambe le sentenze di merito hanno specificato che l'indennità di trasferta era legata alla sola attività eseguita fuori dalla sede di lavoro; per l'attività svolta in sede, anche oltre l'orario normale di lavoro, il contratto prevedeva un incremento degli emolumenti attraverso l'indennità di funzione, finalizzata a compensare sia la complessità dell'attività svolta, sia i tempi eccedenti l'orario normale; in ogni caso, era onere del dipendente, che si fosse trattenuto oltre l'orario di lavoro dopo essere rientrato dalla trasferta, indicare sul foglio firme giornaliero, ovvero con autonoma comunicazione, il periodo di tempo trascorso in sede per la parte eccedente l'orario normale (Tribunale, pagg. 20-21; Corte d'appello, pagg. 5-6). Del resto, l'indicazione espressa contenuta nell'ordine di servizio richiamato dal ricorrente, sull'attestazione nel modulo unico delle "ore svolte in trasferta" non può essere intesa che come rivolta all'annotazione delle ore effettivamente trascorse fuori dalla sede di lavoro, smentendo così l'assunto difensivo dell'indicazione dell'inizio e della fine della giornata lavorativa, complessivamente intesa.

1.3. Il terzo motivo è generico e aspecifico, poiché nel denunciare ipotizzati travisamenti delle prove assunte nel giudizio, non assolve all'onere di specifica indicazione delle prove che sarebbero state travisate, né deduce e argomenta in ordine alla decisività delle prove stesse.

L'indicazione generica di prove documentali, non indicate né tantomeno specificate, al pari della parziale riproduzione di alcune prove testimoniali, non può legittimare la formulazione del motivo di ricorso come prospettata dal ricorrente. Inoltre, il denunciato travisamento dovrebbe rilevare nella prospettiva, già esaminata nei motivi che precedono e ritenuta manifestamente infondata, della correttezza dell'operato del ricorrente, nell'indicare il periodo dell'intera giornata nei moduli concernenti le indennità di trasferta e del diritto del ricorrente a essere retribuito per il lavoro straordinario svolto.

1.4. Il quarto motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato

Il ricorrente ripropone nuovamente la tesi difensiva che poggia sulla premessa della consapevolezza dei dirigenti dell'ente pubblico circa le trasferte svolte dal ricorrente e della liceità della condotta del funzionario, cui peraltro conseguiva un vantaggio economico per l'ente in termini di minor somme erogate; premessa che, come è stato ricordato esaminando i motivi che precedono, è smentita non solo sul piano delle emergenze fattuali, ma ancor



prima in relazione al corretto inquadramento giuridico del rapporto di servizio e del trattamento retributivo previsto per le funzioni svolte dal ricorrente.

1.5. Il quinto motivo è manifestamente infondato

La descrizione del contenuto delle dichiarazioni contenute nel c.d. modulo unico e della corrispondenza alla realtà effettuale relativa alle prestazioni lavorative svolte dal ricorrente è fuorviante, nella misura in cui si afferma da parte del ricorrente che quelle dichiarazioni avrebbero dovuto contenere l'indicazione delle registrazioni di entrata e uscita della giornata lavorativa e il luogo della reattiva trasferta; ciò che invece si contesta è l'annotazione di trasferte che risultavano aver avuto una durata in termini di tempo non rispondente al vero, perché protratta nell'indicazione dell'orario della trasferta rispetto a quanto effettivamente avvenuto.

Del tutto generico, poi, risulta il dedotto vizio di travisamento della prova, in quanto il ricorrente non indica né allega i dati probatori che si assume siano stati travisati dalla sentenza impugnata.

1.6. Il sesto motivo è meramente reiterativo delle censure, formulate con l'atto di appello e superate dalla sentenza che ha condiviso il giudizio espresso dalla decisione di primo grado, ove erano stati messi in rilievo gli indici sintomatici del dolo dell'imputato, considerate le obiettive divergenze tra l'attività prestata – per stessa ammissione del ricorrente – e la documentazione compilata, che dava atto di trasferte durate ben oltre il tempo impiegato per l'attività fuori dalla sede operativa, senza alcuna rilevanza del tempo trascorso dopo la trasferta presso la sede, al di là dell'orario di lavoro ordinario; le sentenze di merito hanno specificato che tali situazioni imponevano al ricorrente di rappresentare agli uffici competenti distintamente i periodi lavorati, pur in presenza di ipotizzate carenze nei moduli già predisposti, essendo state indicate le modalità che avrebbero consentito di precisare in dettaglio le fasce orarie impiegate nella trasferta e quelle corrispondenti al servizio prestato in ufficio.

1.7. Il settimo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente contesta la motivazione con cui la Corte d'appello ha individuato gli elementi ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, osservando che non risulta alcun danno alla collettività, poiché la società che avrebbe subito il danno è una società di diritto privato, e che comunque l'entità del profitto è stata erroneamente determinata, sicché i fatti non potrebbero dirsi gravi.

La censura, oltre ad essere fondata sull'erroneo presupposto che la società partecipata, in quanto soggetta alle norme di diritto privato, non è soggetto giuridico il cui patrimonio è formato da risorse pubbliche (circostanza smentita dalla contestazione e dalla condanna per l'ipotesi del delitto di truffa aggravata ai

sensi dell'art. 640, comma 2, n. 1 cod. pen.), indugia sul tema della misura del profitto mentre la sentenza impugnata ha valutato la gravità della condotta non solo dal punto di vista degli effetti patrimoniali, ma altresì evidenziando la durata più che apprezzabile del periodo lungo il quale il ricorrente ha perseverato nel presentare le false dichiarazioni che consentivano l'erogazione delle somme indebitamente percepite.

Per altro verso, il ricorrente non ha superato il dato obiettivo dell'assenza di dati positivi favorevoli per l'imputato (oltre la circostanza dell'essere incensurato, elemento che non può giustificare la concessione delle invocate attenuanti).

1.8. L'ottavo motivo è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato.

Il ricorrente afferma, senza alcun riferimento a concrete circostanze processuali, che la sentenza avrebbe errato sia nel computo dei termini di prescrizione, sia del periodo di sospensione del corso della prescrizione.

In relazione al reato contestato al capo B), per il delitto di truffa aggravata commesso dal 6 febbraio 2013 al 23 dicembre 2013, i termini massimi di prescrizione ex art. 157 e 161 cod. pen. sarebbero maturati a far data dal 6 agosto 2020 in poi; a quei termini deve poi essere aggiunto il periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, come disposto dall'art. 83, comma 2 e 4, d.l. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella l. 24 aprile 2020 n. 27 (per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 36, d.l. 8 aprile 2020, n. 23), pari a 63 giorni, sicché al momento della pronuncia in grado di appello (3 luglio 2020) il reato non era estinto.

Allo stesso modo, quanto al reato contestato al capo C). commesso dal 1 gennaio al 31 dicembre 2013, i termini massimi sarebbero maturati dal 1 luglio 2020 in poi; ma anche per essi deve tenersi conto dell'indicato periodo di sospensione, per cui anche quei termini massimi sono maturati dopo la pronuncia in grado di appello.

Né può rilevare la dedotta causa estintiva in relazione al presente grado di giudizio; per giurisprudenza assolutamente costante di questa Corte, in ipotesi di ricorso di legittimità giudicato inammissibile (quale quello proposto dall'odierno ricorrente, per i motivi esposti in precedenza), la mancata instaurazione di un valido rapporto processuale costituisce ostacolo logico per la Corte di cassazione nell'apprezzare la causa estintiva del reato, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Unite, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818).

1.9. Il nono motivo di ricorso è del tutto generico, oltre che manifestamente infondato, affermando che la condanna al risarcimento sia stata pronunciata in

assenza della prova della responsabilità dell'imputato, in evidente contrasto con la puntuale e analitica motivazione della sentenza impugnata.


2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro duemila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l' 11/3/2021

Il Consigliere Estensore
Sergio Di Paola



Il Presidente
Geppino Rago



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 GIU. 2021

IL _____



IL CANCELLIERE
CANCELLIERE
Claudia Pianelli

